

Le risposte ufficiali del ministero dell'Economia e finanze a Telefisco 2025

Pubblichiamo le risposte inedite del ministero dell'Economia e finanze ai quesiti di Telefisco 2025. In tema processo tributario le risposte sono state elaborate dal dipartimento della Giustizia tributaria, in tema di tributi locali dal dipartimento delle Finanze.

Imposta di soggiorno

1

Sanzioni per omessa o infedele dichiarazione

L'articolo 180, comma 3, del Dl 34/2020 prevede che per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento «dell'importo dovuto». La norma non prevede, a differenza degli altri tributi comunali, una sanzione minima (di 50 euro).

L'omissione della dichiarazione può essere sanata con il ravvedimento operoso e tuttavia, non essendo prevista una sanzione minima, sembrerebbe che la percentuale di sanzione dovuta col ravvedimento sia da rapportare all'importo dovuto sulla base della dichiarazione presentata tardivamente. E tuttavia, si potrebbe ritenere che se il contribuente ha già effettuato i pagamenti alle scadenze stabilite dal Comune, e quindi con la dichiarazione non è dovuto alcun importo, la violazione si traduca in un errore formale, soggetto alla sanzione minima di 50 euro, anche in virtù del principio di proporzionalità della sanzione.

Si chiede conferma circa la possibilità di far riferimento alla sanzione minima di 50 euro, allorché gli importi non dichiarati tempestivamente siano stati comunque versati nei termini fissati dai regolamenti comunali.

La norma richiamata nel quesito vale a dire l'articolo 180, comma 3, del Dl 34/2020, che ha modificato le disposizioni della disciplina dell'imposta di soggiorno (applicabile anche ai casi in cui la stessa si riscuote relativamente alle cosiddette locazioni brevi) non prevede la possibilità di irrogare la sanzione minima di 50 euro quando gli importi non dichiarati tempestivamente siano stati comunque versati nei termini fissati dai regolamenti comunali. Non è, altresì, possibile rinvenire nel sistema sanzionatorio di carattere generale, applicabile anche alle violazioni concernenti i tributi locali, una violazione derivante da un errore formale, soggetta «alla sanzione minima di 50 euro, anche in virtù del principio di proporzionalità della sanzione».

A questo proposito, si potrebbe, invece, ritenere possibile una riduzione della sanzione relativa all'omessa o infedele presentazione della dichiarazione ricorrendo alla previsione di cui all'articolo 7 del Dlgs 472/1997, il quale dispone al comma 4 che: «Se concorrono circostanze che rendono manifesta la sproporzione tra violazione commessa e sanzione applicabile, questa è ridotta fino a un quarto della misura prevista, sia essa fissa, proporzionale o variabile», per cui la percentuale applicabile potrebbe essere ridotta fino al 25%.

Vale la pena, infine, di precisare che il comma 4 del citato articolo 7 è confluito nell'articolo 7, comma 4 del Dlgs 5 novembre 2024 n. 173, recante il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali.

Canone unico

2

Occupazione ed esposizione pubblicitaria

Il canone unico è caratterizzato da una disposizione normativa tariffaria, presente nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019: «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

Nella stessa norma, il comma 831 prevede la maggiorazione Istat a favore del canone per i servizi di rete: «Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente». In considerazione della natura giuridica patrimoniale del canone, è possibile applicare la stessa maggiorazione Istat a tutte le tariffe del canone di occupazione ed esposizione pubblicitaria?

Alla domanda deve essere fornita risposta negativa. Non si ritiene possibile, infatti, un'estensione analogica della previsione normativa contenuta nei commi 831 e 831-bis dell'articolo 1 della legge n. 160 del 2019, secondo la quale gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice Istat dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente esclusivamente per le fattispecie ivi disciplinate.

Tale chiara volontà del Legislatore non può essere neppure superata sulla base della considerazione del carattere patrimoniale del canone in questione che, il quale, tra le altre entrate sostituisce anche il Cosap, di cui all'articolo 63 del Dlgs 446 del 1997, la cui natura patrimoniale è stata acclarata dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 64 del 2008).

A questo proposito, si ricorda che anche per il Cosap era prevista la rivalutazione Istat solo per le occupazioni effettuate da aziende erogatrici di pubblici servizi.

In conclusione, si ritiene, quindi, che la rivalutazione Istat è applicabile solo nei casi espressamente previsti dalla legge.

3

Gettito superiore con l'aumento delle tariffe

Il canone unico è caratterizzato da una disposizione normativa tariffaria più volte interpretata dalla giurisprudenza amministrativa nonché dalla Corte dei conti come limite all'incremento di gettito, presente nel comma 817 dell'articolo 1 della legge 160/2019: «Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe».

In considerazione della modifica apportata dal comma 757 della manovra 2025 (legge 2017/2024), è possibile aumentare le tariffe del canone unico ottenendo un gettito superiore rispetto all'anno di istituzione del canone?

Alla domanda deve essere fornita risposta negativa. La modifica apportata dall'articolo 1, comma 757, lett. a) della legge n. 207 del 2024 non riconosce agli enti locali la possibilità di aumentare le tariffe del canone unico patrimoniale (Cup) oltre il limite prescritto dall'articolo 1, comma 817 della legge n. 160 del 2019, il quale stabilisce che il gettito complessivo deve essere pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone stesso.

Ed invero, le modifiche introdotte dalla legge di bilancio per il 2025 hanno solo la funzione di consentire, all'interno dei limiti di gettito fissati dal Legislatore, agli enti locali di graduare in maniera più precisa le tariffe in ragione dell'impatto ambientale e urbanistico, necessità che può verificarsi, ad esempio, nel caso in cui l'occupazione o l'esposizione pubblicitaria sia effettuata in una zona di particolare pregio urbanistico.